GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1891 — ROMA — GIOVEDI 30 LUGLIO — NUM. 177

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Il prezzo degli *annunzi giudiziarii*, da inserire nella *Gazzetta Ufficiale*, è di L. 0,25 per ogni linea di colonna o spazio di linea, e di L. 0,30 per qualunque altro avviso. (Legge 30 giugno 1876, N. 3195, articolo 5). — Le pagine della *Gazzetta*, destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, e degli spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a' termini delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie seconda).

Le *inserzioni* devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 15 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi *ESCLUSIVAMENTE* all'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno — Roma.

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento, in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — pel REGNO, centesimi QUINDICI. — Un numero separato, ma arretrato in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE

Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Num. 435 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Riconosciuta l'opportunità di stabilire un distintivo speciale per i piroscafi addetti alle linee sovvenzionate dallo Stato e le norme per l'uso di tale distintivo;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina di concerto con quello dei lavori Pubblici, *interim* delle Poste e dei Telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I piroscafi addetti alle linee sovvenzionate dallo Stato alzeranno in testa d'albero di trinchetto, nel giorno della partenza dai porti ed in quello dell'arrivo, un guidone del modello speciale annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dai Ministri della Marina e dei lavori Pubblici, *interim* delle Poste e dei Telegrafi.

Il detto guidone verrà in egual modo inalberato in tutti quei casi nei quali è prescritto che i piroscafi alzino il loro nominativo.

Con decreto del Ministro della Marina, di concerto con quello delle Poste e dei Telegrafi, potrà essere accordato l'uso del guidone postale anche a piroscafi addetti a linee non sovvenzionate, i quali facciano servizi per conto dello Stato.

Art. 2.

Il guidone sarà composto dei tre colori nazionali disposti in tre campi verticali, ciascuno dei quali avrà una larghezza uguale al terzo di quella della bandiera: il campo

verde vicino all'asta, il bianco nel mezzo ed il rosso all'esterno.

Esso porterà:

a) nel campo verde, la lettera *P*, di color bianco;

b) nel campo bianco, lo scudo di Savoia senza la corona Reale.

Le proporzioni ne saranno le seguenti:

altezza del guidone, uguale ai due terzi della larghezza;

altezza della lettera *P*, uguale alla metà dell'altezza massima del campo verde;

larghezza della lettera *P*, uguale a tre settimi della larghezza del campo;

larghezza della fascia bianca costituente la lettera *P*, uguale ad un quinto della larghezza della lettera stessa;

altezza dello scudo compreso il campo azzurro uguale alla metà della larghezza del campo bianco;

larghezza dello scudo, compreso il campo azzurro, uguale a nove decimi dell'altezza dello scudo stesso;

larghezza della fascia azzurra, uguale ad un ventesimo della larghezza del campo bianco;

larghezza dei rami della croce uguale a quella della fascia azzurra.

Art. 3.

L'uso del guidone postale è riservato esclusivamente ai piroscafi contemplati nell'art. 1°.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, il 2 luglio 1891.

UMBERTO

S. de Saint Bon.
Branca.

Visto, *Il Guardasigilli:* L. Ferraris.

Il Numero 436 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le leggi 4 dicembre 1879 e 2 marzo 1884 n. 5168 (serie 2ª) e 1958 (serie 3ª);

Visto il Regio decreto 18 gennaio 1880 n. 5247 (serie 2ª);

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari della Marina, della Guerra e del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il capitano di vascello nel Corpo dello stato maggiore generale della R. marina, Annovazzi Giuseppe è nominato Membro della Commissione permanente per l'esecuzione delle leggi 4 dicembre 1879 e 2 marzo 1884 n. 5168 (serie 2ª) e 1958 (serie 3ª), in sostituzione dell'ufficiale di pari grado Gavotti Giuseppe.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1891.

UMBERTO.

S. De Saint Bon.
Pelloux.
L. Luzzatti.

Visto, *Il Guardasigilli:* L. Ferraris.

Il Numero 437 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892, approvato con la legge 21 giugno 1891, n. 301;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ai ruoli del personale degli Stabilimenti scientifici annessi alle Università di Bologna, Cagliari, Catania, Genova, Modena, Napoli, Palermo, Pavia, Pisa, Roma, Sassari, Siena e Torino, sono portate le modificazioni indicate nella unita Tabella firmata d'ordine Nostro dal predetto Ministro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1891.

UMBERTO

P. Villari.

Visto, *Il Guardasigilli:* L. Ferraris.

TABELLA delle modificazioni e aggiunte al ruolo organico degli stabilimenti scientifici di alcune Università.

Università di Bologna.

Gabinetto di Medicina Legale.

Direttore	L.	700
Assistente	»	1200
Servente	»	800
	L.	2700

Gabinetto di fisica.

Direttore	L.	700
Assistente	»	1500
Assistente	»	1200
Macchinista	»	1000
Aiuto meccanico	»	800
Servente	»	800
	L.	6000

Museo di geologia.

Direttore	L.	700
Assistente	»	1200
Preparatore	»	1100
Servente custode	»	900
Servente	»	800
	L.	4700

Gabinetto di patologia generale.

Direttore	L.	700
Assistente	»	1200
Assistente	»	1200
Servente	»	800
Servente	»	800
	L	4700

Gabinetto di chimica generale.

Direttore	L.	700
Assistente	»	1500
Assistente	»	1500
Preparatore	»	1200
Preparatore	»	1000
Servente	»	900
Servente	»	800
	L.	7600

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI.

Clinica dermosifilopatica.

Direttore	L.	600
Assistente	»	1000
	L.	1600

Gabinetto di patologia generale.

Direttore	L.	500
Assistente	»	1000
Servente	»	720
	L.	2220

UNIVERSITÀ DI CATANIA.

Clinica dermosifilopatica.

Direttore	L.	800
Assistente	»	1000
Assistente	»	900
Servente	»	700
	L.	3400

Gabinetto di patologia generale.

Direttore	L.	700
Asssistente	»	1000
Servente	»	720
	L.	2420

Gabinetto d'igiene.

Direttore	L.	700
Assistente	»	1000
Servente	»	700
	L.	2400

UNIVERSITÀ DI GENOVA.

Museo anatomico.

Direttore	L.	700

Clinica psichiatrica.

Direttore	L.	800
Assistente	»	500
	L.	1300

Gabinetto di anatomia comparata.

Direttore	L.	700
Assistente	»	1200
Preparatore	»	1500
Servente	»	720
	L.	4120

Gabinetto di zoologia.

Direttore	L.	700
Assistente	»	1200
Preparatore	»	1500
Servente	»	720
	L.	2120

Cattedra di algebra complementare e geometria analiti

Assistente	L.	1200

Gabinetto d'igiene

Direttore	L.	700
Assistente	»	1200
Servente	»	720
	L.	2620

UNIVERSITÀ DI MODENA.

Clinica dermosifilopatica.

Direttore	L.	800
Assistente	»	1000
	L.	1800

Gabinetto di fisica.

Direttore	L.	700
Assistente	»	1000
Macchinista	»	1080
Servente	»	720
	L.	3500

UNIVERSITÀ DI NAPOLI.

Seconda clinica medica.

Direttore	L.	800
2 Coadiutori a lire 1334	»	2668
2 Preparatori a lire 1200	»	2400
2 Assistenti a lire 622	»	1244
	L.	7112

Gabinetto di chimica farmaceutica.

Direttore	L.	700
Coadiutore	»	1334
Preparatore	»	1000
Assistente	»	900
Custode	»	850
2 Serventi a lire 720	»	1440
	L.	6224

UNIVERSITÀ DI PALERMO.

Gabinetto di geodesia.

Direttore	L.	700
Assistente	»	1500
	L.	2200

Scuola d'applicazione per gl'ingegneri.

Direttore	L.	1000
5 Direttori di gabinetto a lire 800	»	4000
9 Assistenti a lire 1500	»	13500
Applicato per l'amministrazione	»	1000
Portinaio	»	700
	L.	20200

UNIVERSITÀ DI PAVIA.

Clinica dermosifilopatica.

Direttore	L. 800
Assistente	» 1200
	L. 2000

Clinica oculistica.

Direttore	L. 800
Assistente	» 1200
Assistente	» 1000
	L. 3000

UNIVERSITÀ DI PISA.

Gabinetto di psichiatria e medicina legale.

Direttore	L. 800
Aiuto	» 1500
Servente	» 720
	L. 3020

Scuola di disegno ornamentale ed architettonico.

2 Assistenti a lire 1200	L. 2400
Custode	» 700
	L. 3100

Clinica mèdica generale.

Direttore	L. 800
Aiuto	» 1500
2 Assistenti a lire 1200	» 2400
	L. 4700

UNIVERSITÀ DI ROMA.

Gabinetto di geologia.

Direttore	L. 700
Assistente	» 2000
Assistente	» 1500
Servente	» 720
	L. 4920

Gabinetto di patologia generale.

Direttore	L. 700
Assistente	» 1500
Servente	» 720
	L. 2920

Gabinetto di istologia e fisiologia generale.

Direttore	L. 700
Assistente	» 2000
Assistente	» 1500
Servente	» 800
	L. 5000

UNIVERSITÀ DI SASSARI.

Gabinetto di mineralogia.

Direttore	L. 500
Assistente	» 900
Servente	» 600
	L. 2000

UNIVERSITÀ DI SIENA.

Gabinetto di anatomia patologica.

Direttore	» 700
Aiuto	» 1200
Servente	» 700
	L. 2600

UNIVERSITÀ DI TORINO.

Gabinetto di anatomia comparata.

Direttore	L. 700
Assistente	» 1600
Servente	» 720
	L. 3020

Clinica Dermosifilopatica.

Direttore	L. 800
2 Assistenti a lire 1200	» 2400
	L. 3200

Gabinetto di patologia generale.

Direttore	L. 700
2 Assistenti a lire 1200	» 2400
Servente	» 720
	L. 3820

Assistente alla cattedra di algebra complementare e di geometria analitica	L. 1500

Roma, addì 2 luglio 1891.

Visto: D'ordine di Sua Maestà
Il Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione
P. VILLARI.

Il Numero 438 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892, approvato con la legge 21 giugno 1891 n. 301;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel Ruolo del personale della Scuola di Medicina veterinaria annessa alla R. Università di Parma sono aggiunti il posto di assistente alla Cattedra di Zootecnia, con lo stipendio annuo di lire seicento (600), ed il posto di Direttore del Gabinetto di Patologia generale ed anatomia patologica, con l'assegno annuo di lire settecento (700).

Art. 2.

Nel Ruolo del personale della Scuola di Medicina veterinaria annessa della R. Università di Pisa, è aggiunto il posto di Direttore del Gabinetto d'Igiene e Zootecnia con l'assegno annuo di lire settecento (700).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1891.

P. VILLARI.

Visto, *Il Guardasigilli:* L. FERRARIS.

Il Numero 439 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *G*, sulle volture catastali;

Visti gli articoli 9, 34, 35 e 69 del regolamento approvato con R. decreto 24 dicembre 1870, n. 6151;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Udito il Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 35 e all'ultimo comma dell'art. 69 del regolamento per la conservazione dei catasti, sono sostituiti i seguenti:

Art. 35. « La concessione della proroga è di competenza dell'Intendente di finanza, e potrà essere fatta ed anche rinnovata per il tempo che sia dimostrato necessario, giusta l'art. 34, alla presentazione della domanda di voltura ».

Art. 69 ultimo comma. « La situazione delle multe catastali riepilogata per tutta la provincia sarà dalla Intendenza trasmessa al Ministero entro i primi 20 giorni successivi alla scadenza dell'esercizio finanziario ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 11 luglio 1891.

UMBERTO.

G. Colombo.

Visto, *Il Guardasigilli*: L. Ferraris.

Il Numero 440 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i decreti reali 17 luglio 1862, n. 760, 14 agosto 1864, n. 1897, 18 dicembre 1869, n. 5399, 21 novembre 1880 n. 5726 e 4 maggio 1885 n. 3074.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze.

Sentito il Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È esteso fino a lire 2000, l'importo dei crediti per tasse sugli affari o proventi demaniali, dei quali gli Intendenti di finanza possono ordinare lo annullamento, quando siano riconosciuti assolutamente inesigibili, previo parere dell'avvocatura Erariale, con decreto da sottoporre alla registrazione della Corte dei Conti, giusta gli articoli 301 comma penultimo e 303 del regolamento sulla contabilità dello Stato.

Le prove della inesigibilità raccolte dagli uffici contabili e dalla Intendenza saranno da questa trasmesse colle sue conclusioni all'avvocatura erariale, la quale emetterà il suo parere sempre convenientemente motivato per ogni articolo di credito.

I decreti di annullamento dovranno indicare le ragioni del provvedimento, ed essere trasmessi alla Corte dei Conti, insieme ai pareri dell'avvocatura e agli atti giustificativi della inesigibilità.

Le deliberazioni della Corte con cui fosse ricusata la registrazione dei decreti, saranno dalla Corte medesima trasmesse con tutti gli atti al Ministero delle Finanze, per le ulteriori provvidenze e comunicazioni agli Intendenti di Finanza.

Art. 2.

Gl'Intendenti di finanza potranno concedere dilazioni al pagamento o sospensione di atti esecutivi per la durata di non oltre un anno complessivamente, per ciascun credito non eccedente lire 2000, ai debitori di tasse sugli affari o di proventi demaniali, ogniqualvolta la concessione sia giustificata da circostanze meritevoli di speciale riguardo; e purchè sieno già rese esigibili tanto le tasse come le sopratasse o penalità per la decorrenza dei termini assegnati dalla Legge, e non si tratti di tasse e sopratasse da soddisfarsi contemporaneamente alla formalità della registrazione.

Le concessioni debbono essere subordinate alla condizione della immediata stipulazione di un atto di sottomissione del debitore o dei debitori, da cui risultino le ragioni e il termine della dilazione; e coll'intervento, di regola, di un fidejussore solidale.

Per i crediti pei quali sia in corso giudiziale contestazione od altro procedimento giudiziario, la dilazione non potrà essere accordata se non in seguito a favorevole parere dell'avvocatura erariale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 11 luglio 1891.

UMBERTO.

G. Colombo.

Visto, *Il Guardasigilli*: L. Ferraris.

Il Numero 441 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 29 gennaio 1880, n. 5253;

Vista la legge 17 febbraio 1884, n. 2016 ed il regolamento approvato con Regio decreto 4 maggio 1885, numero 3074;

Visto il regolamento approvato col R. decreto 18 dicembre 1869, n. 5397;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' delegata agli Intendenti di finanza l'approvazione dei

contratti di affrancazione stipulati giusta la legge 29 gennaio 1880, num. 5253, quando la stipulazione non segua innanzi a loro, ed il prezzo non superi la somma di lire 8000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza addì 11 luglio 1891.

UMBERTO.

G. COLOMBO.

Visto, *Il Guardasigilli:* L. FERRARIS.

Il Num. **CCXLIV** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione 15 settembre 1890, del Consiglio comunale di Delia, con la quale si è stabilito di applicare nel quinquennio 1891-95 la tassa sul bestiame, in base a tariffa eccedente per alcune specie, il massimo fissato dal regolamento della provincia;

Veduta la deliberazione 12 dicembre stesso anno della Giunta provinciale amministrativa di Caltanissetta, che approva quella sucitata del comune di Delia, limitatamente però ad un solo anno;

Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;

Veduto l'art. 2 del detto regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato, il quale ha confermato la limitazione stabilita dall'autorità tutoria;

Sulla proposta del Nostro Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' data facoltà al comune di Delia di applicare pel solo anno 1891, alle sottoindicate specie di bestiame la seguente tariffa:

Per ogni capo bovino lire cinque (L. 5,00); per ogni cavallo, cavalla, mulo o mula lire otto (L. 8,00).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 11 luglio 1891.

UMBERTO.

G. COLOMBO.

Visto, *il Guardasigilli:* L. FERRARIS.

Il N. **CCXLV** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione 15 dicembre 1890 del Consiglio comunale di Modica con la quale si è stabililo di applicare la tassa di famiglia col massimo di lire 150, eccedente il massimo fissato nel regolamento della provincia;

Veduta la deliberazione 27 gennaio 1891 della Giunta provinciale amministrativa di Siracusa, che approva quella succitata del comune di Modica;

Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;

Veduto l'art. 4 del detto regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato il quale ha opinato che l'autorizzazione da concedersi al Comune sia limitata a un biennio;

Sulla proposta del Nostro Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Modica di applicare nel biennio 1891-92 la tassa di famiglia, col massimo di lire centocinquanta (L. 150).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 11 luglio 1891.

UMBERTO

G. COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* L. FERRARIS.

Il Num. **CCXLVI** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni 4 dicembre 1890 e 1° marzo 1891 del Consiglio comunale di Villasimius, con le quali si è stabilito di applicare nel biennio 1891-92 la tassa sul bestiame, in base ad una tariffa eccedente per le capre e le pecore, il massimo rispettivamente fissato pei detti animali, dal regolamento della provincia;

Vedute le deliberazioni 2 gennaio e 3 aprile 1891 della Giunta provinciale amministrativa di Cagliari, che approvano quelle succitate del comune di Villasimius;

Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868 n. 4513;

Veduto l'art. 7 del detto regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Villasimius di applicare nel biennio 1891-92 la tassa di cinquanta centesimi alle capre e di venticinque centesimi alle pecore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 11 luglio 1891.

UMBERTO.

G. COLOMBO.

Visto, *Il Guardasigilli*: L. FERRARIS.

Il Num. **CCXLVII** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione 11 marzo 1891, del Consiglio comunale di Rutigliano, con la quale si è stabilito di applicare in quest'anno la tassa di famiglia col massimo di lire 100, eccedente il limite normale fissato dal regolamento della provincia;

Veduta la deliberazione del 9 successivo aprile della Giunta provinciale amministrativa di Bari, che approva quella succitata del Comune di Rutigliano;

Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;

Veduto l'art. 3 del detto regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Rutigliano di applicare nel 1891 la tassa di famiglia col massimo di lire cento (L. 100).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 11 luglio 1891.

UMBERTO.

G. COLOMBO

Visto, *Il Guardasigilli*: L. FERRARIS.

IL MINISTRO di Agricoltura, Industria e Commercio

Visto l'articolo 4 del testo unico delle leggi intese ad impedire la diffusione della fillossera, approvato con regio decreto del 4 marzo 1888, n. 5252 (serie 2ª);

Visto il decreto ministeriale in data 18 luglio 1890, col quale sono regolati i divieti di esportazione dei vegetali dai comuni infetti o sospetti di infezione fillosserica;

Ritenuto che i comuni di Villa Vergano, Olgiate, Molgora, Calco Brivio e Pagaggera in provincia di Como sono sospetti di essere infetti da fillossera;

Dispone:

Articolo unico. — Le norme contenute nel decreto ministeriale 18 luglio 1890, relative all'esportazione di talune materie appartenenti alle categorie indicate alle lettere *a, b, c,* del testo unico delle leggi antifillosseriche, approvato con Regio decreto 4 marzo 1888, n. 5252 (serie 3ª), sono estese ai comuni anzidetti in provincia di Como.

Il Prefetto della provincia di Como è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino di notizie agrarie, nel Bollettino degli Atti ufficiali della Prefettura e comunicato ai delegati per la ricerca della fillossera nella provincia, alle Delegazioni di pubblica sicurezza, alle Tenenze dei reali carabinieri e delle guardie di finanza, ai direttori delle dogane, agli ufficiali forestali, ai capi stazione ed alle Agenzie locali di navigazione, perchè cooperino alla sua osservanza.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 27 luglio 1891.

Per il Ministro
N. MIRAGLIA

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Ricompense al valor militare

Determinazione ministeriale approvata da S. M. in udienza del 21 luglio 1891.

Medaglia d'argento.

Mannù Agostino, guardia di città, il 15 marzo 1891 in un conflitto scoppiato a Livorno fra dimostranti e la pubblica forza, mentre si adoperava coraggiosamente a sostegno dei suoi compagni, venne fatto segno a due colpi di revolver che lo resero cadavere.

Medaglia di bronzo.

Marini Giovanni, carabiniere legione Torino, n. 9149 matricola, il 13 maggio 1891 affrontò in Loano (Albenga) coraggiosamente un maniaco che, armato di coltello, minacciava i cittadini, e dopo accanita lotta, nella quale riportava varie lesioni, riuscì a sottometterlo con l'aiuto di altri.

La Bella Giovanni, id. id. Palermo, N. 1774 id., il 19 maggio 1891 in Catania inseguì coraggiosamente un individuo responsabile di grave ferimento, e malgrado costui gli esplodesse contro un colpo di rivoltella gli fu addosso e lo disarmò.

Schelitino Pasquale, zappatore 31 fanteria N. 4961 id., il 9 giugno 1891 in Castelvetrano si slanciò arditamente su di un pregiudicato per disarmarlo della pistola con cui aveva tentato far fuoco su di un altro individuo, e sebbene quel ribaldo gli dirigesse un colpo di quell'arma, senza che esplodesse, gli fu sopra e lo arrestò.

Ricompense al valor di marina

Determinazione del Ministro della marina 15 luglio 1891.

Attestato ufficiale di benemerenza.

Sacchi Francesco, brigadiere carabinieri reali (legione Palermo) N. 444 di matricola, per i generosi ed efficaci soccorsi prestati l'11 maggio 1891 a due marinai pericolanti nelle acque di Trabia (Palermo).

Messina Vito, carabiniere (id. id.) N. 2474 id., id.

MINISTERO DELLA GUERRA

Chiamata alle armi per istruzione dei militari di 2ª categoria della classe 1870.

1. In esecuzione di quanto prescrive il R. decreto 5 marzo ultimo scorso (Circolare N. 45 del corrente anno) per quanto riguarda la chiamata alle armi dei militari di 2ª categoria della classe 1870, tutti i comandanti di distretto militare faranno pubblicare il giorno 8 agosto prossimo venturo nei comuni di loro giurisdizione un manifesto conforme al modello Z — 1 dell'Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento, con le aggiunte e varianti indicate in calce alla presente Circolare (allegato n. 1) e cureranno che il medesimo venga affisso per tre giorni consecutivi.

2. Per tutte le operazioni inerenti alla chiamata all'istruzione e al

congedamento de' militari chiamati, si osserveranno le disposizioni contenute nel capo XXXI del Regolamento sul reclutamento e nel capo XX dell'Istruzione complementare al regolamento stesso, in quanto non siano contraddette dalle prescrizioni contenute nella presente Circolare.

3. Potranno, in via eccezionale, essere rinviati ad una successiva chiamata di militari di 2ª categoria, quei militari di truppa della 2ª categoria della classe 1870:

a) che comprovino con certificato del sindaco del comune nel quale risiedono, di dover condurre indispensabilmente a termine lavori agricoli durante il periodo dell'istruzione;

b) che con attestato del direttore o del preside di una scuola o di un istituto di qualsiasi genere provino di frequentare un corso annuale di studi non ancora ultimati, ovvero di essere addetti all'insegnamento nelle scuole o negli istituti stessi;

c) che per ragioni speciali di famiglia o professionali non possano prendere parte all'istruzione nell'epoca stabilita senza loro grave discapito.

I rinvii di cui sopra non potranno in complesso essere accordati in proporzione maggiore del 20 per cento degli uomini effettivamente chiamati alle armi in ciascun distretto, ed i comandanti di distretto a cui verranno presentate le domande saranno giudici dell'opportunità di accoglierle o meno, quand'anche i richiedenti appartenessero ad altro distretto. I documenti giustificativi saranno trattenuti dal distretto che concede il rinvio, il quale si limiterà ad informarne per lettera il distretto cui il militare appartiene.

4. Il licenziamento dei chiamati alle armi avrà luogo senza ulteriori ordini, e sarà regolato in modo che le operazioni relative possano essere iniziate presso i distretti il 20 settembre pei militari che secondo il n. 4 del manifesto debbono rimanere alle armi per un periodo di soli 20 giorni, e il 15 ottobre per tutti gli altri.

5. I comandanti dei distretti avvertiranno che le domande d'informazioni relative ai militari mancanti alle istruzioni (§ 648 dell'Istruzione complementare) dovranno essere sempre rivolte agli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali, comandanti di tenenza o di compagnia, anzichè ai comandanti di stazione.

6. Il numero dei militari di 2ª categoria che ciascun distretto deve assegnare per l'istruzione alle armi di artiglieria e del genio è indicato nella tabella (allegato n. 2) che fa seguito alla presente Circolare.

Il rimanente dei militari di 2ª categoria sarà assegnato alla fanteria di linea.

7. Per gli assegnati alla fanteria l'istruzione avrà luogo presso i distretti ai quali gl'individui si presentano; quei però di cui al n. 4 del manifesto saranno istruiti presso reggimenti e distaccamenti di fanteria, secondo verrà determinato dai comandanti di corpo d'armata, e non potranno essere assegnati all'artiglieria ed al genio.

I militari assegnati all'artiglieria ed al genio saranno istruiti presso i reggimenti e distaccamenti delle dette armi indicati nell'annessa tabella e dovranno esservi inviati direttamente dai distretti.

I comandanti di reggimento interessati cureranno di fornire provvisoriamente i distaccamenti che non hanno proprio magazzino, degli oggetti d'equipaggiamento da distribuirsi ai richiamati che dovranno riceverví l'istruzione.

8. Se presso qualche distretto o reparto difettasse il personale occorrente per l'istruzione, i comandanti di corpo d'armata provvederanno, comandandone altro tolto dai corpi dipendenti, e qualora esigenze d'acquartieramento lo richiedessero, potranno disporre perchè tutti o parte dei militari da istruirsi presso i distretti siano invece istruiti presso corpi di fanteria.

9 L'istruzione dovrà procedere in modo, che tenendo conto dei giorni che effettivamente si avranno disponibili, possa esaurirsi quanto è prescritto pei militari di 2ª categoria dal regolamento d'istruzione e di servizio interno per la fanteria e dall'analogo regolamento per le altre armi.

I militari di cui al n. 4 del manifesto non eseguiranno la scuola di puntamento nè il tiro al bersaglio.

Nell'artiglieria però tutti i chiamati assegnati per l'istruzione alle sedi dei reggimenti da campagna 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 11º, 14º, 15º, 16º, 17º, 19º, 20º, 21º e 23º al reggimento d'artiglieria a cavallo e al distaccamento del 9º reggimento artiglieria a Genova, riceveranno esclusivamente l'istruzione sul treno da montagna.

Quelli invece assegnati ai reggimenti 12º 18º, 22º e 24º e ai distaccamenti di qualsiasi reggimento da campagna (eccettuato quello del 9º a Genova) vi riceveranno l'istruzione da soldato di batteria.

Il Ministero si riserva di emanare speciali disposizioni circa l'istruzione che dovranno essere impartite ai detti militari.

Nei reggimenti del genio l'istruzione da soldato del treno sarà impartita esclusivamente presso le sedi dei comandi rispettivi ai due terzi almeno dei militari ivi assegnati (per il 4º reggimento ad un terzo), provenienti dai distretti di Bergamo, Brescia, Casale, Como, Genova, Livorno, Massa, Modena, Pistoia e Savona.

Solo a questi distretti è quindi applicabile il n. 5 delle avvertenze che fanno seguito all'elenco degli oggetti di corredo da distribuirsi ai richiamati.

10. I militari di 2ª categoria che dovranno rimanere sotto le armi durante tutto il periodo d'istruzione di 45 giorni, al loro giungere sotto le armi saranno vaccinati presso il distretto o il corpo al quale sono destinati per l'istruzione.

Quelli invece che devono rimanere sotto le armi soltanto per 20 giorni non saranno vaccinati, a meno di eccezioni che i comandanti di corpo d'armata credessero di fare per coloro che provenissero da circondari nei quali si fosse verificato qualche caso di vaiuolo.

11. Ai militari che si presenteranno alla chiamata saranno distribuiti gli oggetti di corredo indicati nell'annesso elenco (allegato n 3).

12. I chiamati assegnati alla fanteria saranno armati con fucili Mod. 70|87 e relativi accessori e bufetterie.

Quelli assegnati all'artiglieria saranno armati:

di moschetto di truppe speciali con relativa sciabola baionetta, se appartenenti ai reggimenti da fortezza;

di daga d'artiglieria se appartenenti ai reggimenti da campagna (batterie);

di sciabola da fanteria se appartenenti ai reggimenti da campagna ed a cavallo (treno).

Quelli assegnati al genio saranno armati con moschetto di truppe speciali con relativa sciabola baionetta.

13. Per la parte amministrativa saranno osservate dai distretti e dai corpi le stesse norme date nella precedente Circolare n. 73 per la 1ª categoria della classe 1865.

Spettando però per tutti indistintamente gl'inscritti l'indennità fissa spese di viaggio di lire 4,50, non occorrerà che nelle dichiarazioni d'arrivo e di partenza di cui ai § 1 e 2 di detta Circolare, e nel corrispondente specchio dimostrativo (allegato alla circolare stessa) siano distinti gli uomini secondo la divisione militare di residenza.

14. Per la vestizione de'chiamati i distretti seguiranno procedimenti analoghi a quelli stabiliti per la mobilitazione (§ 2214 del Regolamento d'amministrazione) e faranno quindi uso di fogli di equipaggiamento mod. 715. La parte prima dei fogli sarà rimessa agl'individui come documento attestante gli oggetti ricevuti e la loro classe d'uso e verrà poi dai distretti ripresa all'atto della svestizione. La parte seconda terrà luogo dei buoni di cui al § 15 della prementovata Circolare, e della parte prima le compagnie dei distretti si varranno pure per il riscontro delle robe in sostituzione del prospetto ivi indicato.

15. Agli ufficiali dei corpo comandati per l'istruzione dei chiamati, è dovuta nel caso che provengano da altra sede, l'indennità di trasferta per l'andata ed il ritorno, e per le giornate di permanenza presso i distretti e corpi un soprassoldo corrispondente all'indennità d'accantonamento.

16. Per tutto quanto non sia diversamente regolato dalla presente circolare e dalla precedente n. 73, i distretti e corpi si atterranno alle disposizioni del Regolamento d'amministrazione. (Titolo XIII del libro terzo).

Anche per la 2ª categoria della classe 1870 i distretti e corpi dovranno trasmettere al Ministero apposita relazione sul funzionamento dei nuovi provvedimenti contabili, come per la classe 1865.

17. I chiamati dovranno essere alloggiati, ove possibile, sul piede ordinario di caserma, o dove ciò non sia consentito, con paglericcio a terra e coperta.

Roma, 18 luglio 1891.

Il Ministro
PELLOUX.

Invio in congedo illimitato per anticipazione di una parte dei militari di 1ª categoria della classe 1869.

Valendosi della facoltà fatta dall'art. 126 del testo unico delle leggi sul reclutamento ed in conseguenza dell'aumento portato al contingente di 1ª categoria sui giovani nati nell'anno 1871, il Ministero ha determinato che col giorno 10 del prossimo venturo agosto sia inviata in congedo illimitato per anticipazione una parte proporzionale dei militari di 1ª categoria della classe 1869 con la ferma di anni tre, delle varie armi e corpi, secondo il riparto numerico che verrà comunicato ai respettivi comandanti di corpo con lettera a parte.

I militari d'artiglieria e del genio appartenenti a reggimenti o reparti dell'arma, che alla data anzidetta si trovassero o dovessero ancora recarsi a poligoni, o ad altre esercitazioni saranno congedati tosto che i reggimenti o reparti anzidetti abbiano fatto ritorno alle rispettive sedi.

Gli alpini saranno congedati più tardi secondo gli ordini che il Ministero si riserva di emanare.

Per l'esecuzione del detto congedamento si terranno presenti le norme seguenti:

1. Sono ammessi a concorrere al licenziamento tutti i militari di truppa arruolati o venuti alle armi con la suddetta classe 1869, e quindi anche gli studenti universitari di classi anteriori che impresero servizio con la classe stessa, e quelli di classi precedenti che furono trasferiti alla classe 1869 per interruzione di servizio, purchè conservino ancora tutti la ferma di tre anni.

2. Sono eccettuati dal congedamento anticipato:

a) coloro che facessero domanda di continuare il servizio sotto le armi;

b) gli allievi ufficiali di qualsiasi grado;

c) quelli che durante il servizio fossero stati all'ospedale o in licenza di convalescenza per malattie non provenienti dal servizio, per un periodo di tempo di sei o più mesi, in una o più volte complessivamente;

d) quelli che alla suddetta data si trovino incorporati nelle compagnie di disciplina, ovvero condannati al carcere o alla reclusione militare, quand'anche, per la durata dell'interruzione di servizio, debbano poi seguitare a rimanere ascritti alla classe 1869.

3. I militari della classe stessa che si trovino scontando una punizione disciplinare sono ammessi a concorrere al congedamento anticipato, ma essi non verranno licenziati dalle armi che quando avranno ultimata la punizione, giusta quanto prescrive il § 934 del regolamento sul reclutamento.

4. La scelta dei congedandi sarà fatta mediante estrazione a sorte.

5. Al ricevere della presente, per cura dell'ufficio matricola di ciascun corpo, sarà compilato un elenco nominativo dei militari che avrebbero diritto a concorrere al sorteggio, eccettuandone quelli accennati nelle lettere *b*) e *c*) del N. 2, ma comprendendovi anche gli assenti per licenza, per infermità quelli comandati altrove od aggregati per qualsiasi causa ad altri corpi, ecc.

6. In base a tale elenco, comandanti dei corpi faranno procedere al sorteggio dopo averne cancellato coloro che, al seguito di apposita interpellanza, abbiano dichiarato di voler continuare in servizio sino al licenziamento dell'intera classe.

7. I nomi dei soldati ed appuntati (compresi gli zappatori ed i trombettieri) dovranno essere messi in un'urna separatamente da quelli dei caporali e caporali maggiori, e così si faranno due distinte estrazioni per ciascun corpo: una cioè per i primi, ed una per i caporali e caporali maggiori, comprendendo fra questi oltre i caporali e caporali maggiori di compagnia anche quelli di contabilità, di maggiorità, trombettieri, zappatori, aiutanti di sanità, ecc.

8. L'estrazione avrà luogo indistintamente alla sede del reggimento o corpo sul totale degli uomini che hanno diritto a concorrervi.

Il reggimento artiglieria da montagna farà due distinte estrazioni per le due brigate di cui è composto, in proporzione del numero delle batterie.

I reggimenti genio faranno pure alla sede del corpo tante estrazioni separate quante sono le specialità di cui si compongono.

Gli uomini del deposito e degli stati maggiori dei reggimenti genio e del reggimento artiglieria da montagna concorreranno all'estrazione suddivisi fra le varie brigate o specialità di ciascun reggimento.

Per le compagnie di sanità, di sussistenza e operai di artiglieria, l'estrazione avrà luogo alla sede principale di ciascuna compagnia, e vi saranno promiscuamente compresi gli uomini delle diverse specialità.

9. Il sorteggio sarà fatto per cura dei comandanti di corpo in quel giorno che crederanno di stabilire, ed alla presenza dei militari che vi concorrono, e che si trovino alla sede del reggimento.

Esso sarà presieduto dal maggiore relatore o da altro ufficiale superiore del reggimento, con l'assistenza dell'aiutante maggiore in 1ª o dell'ufficiale incaricato della matricola.

10. Appena avvenuta l'estrazione, saranno comunicati i nomi dei congedandi alle compagnie e ai reparti distaccati, provvedendosi perchè abbia luogo il licenziamento il giorno 10, con le norme stabilite dal Capo XXVIII del Regolamento sul reclutamento e da quello XVII della Istruzione complementare al Regolamento stesso, e tenendo altresì presenti le avvertenze contenute nella recente Circolare n. 81 relativa all'invio in congedo illimitato delle classi anziane.

11. Compiuto il licenziamento, i comandanti dei corpi procederanno ove occorra, al pareggiamento della forza rimasta sotto le armi della classe 1869 fra le diverse compagnie, lo stato maggiore e il deposito, nonchè al rimpiazzo di quelle cariche speciali che non possono rimanere scoperte come, ad esempio, dei caporali maggiori o caporali di maggiorità, zappatori, trombettieri e simili, mentre per gli altri graduati si atterranno a quanto prescrive il § 534 dell'Istruzione complementare al Regolamento sul reclumento.

Il Ministro
PELLOUX.

Ammissione di volontari ordinari e ammissione volontaria di inscritti di 1ª categoria della classe 1871 nell'arma di cavalleria per la ferma di anni tre. — 18 luglio.

Visto l'art. 3 della legge 28 giugno 1891 n. 316, questo Ministero determina quanto appresso:

1. Gli arruolamenti dei volontari ordinari con la ferma di anni tre, nei vari reggimenti di cavalleria, rimarranno aperti fino al 30 novembre prossimo, trascorso il quale giorno s'intenderanno per questo anno definitivamente chiusi.

2. Potranno essere ammessi, nei vari reggimenti di cavalleria, assumendo la ferma di anni tre, anche gl'inscritti della leva sulla classe 1871 già arruolati in 1ª categoria che volontariamente si presentino ad un distretto di leva od al corpo che da essi sarà prescelto prima del 30 settembre prossimo, purchè soddisfacciano alle condizioni stabilite per gli arruolamenti volontari ordinari dai numeri 2, 4, 5 e 7 dell'art. 111 della legge sul reclutamento, posseggano i requisiti fisici richiesti per l'arma di cavalleria, o diano prova di avere, per la loro professione, o abitudine a cavalcare o pratica nel maneggio di cavalli.

3. Il numero dei volontari sì ordinari che inscritti della classe 1871, che ciascun reggimento di cavalleria potrà ammettere non sarà maggiore di venti avvertendo però che non dovranno essere compresi in tale quota i militari già arruolati a senso della circolare n. 2 del 1° gennaio corrente anno.

4. Non appena sarà stata completata la detta quota i comandanti dei rispettivi reggimenti dovranno riferirne a questo Ministero al quale saranno pure tenuti a rivolgersi per ottenere l'autorizzazione di fare degli arruolamenti in più del numero di sopra stabilito, in analogia a quanto è disposto dal § 709 del regolamento sul reclutamento.

5. Per tutto ciò che riguarda le norme di ammissione all'arruolamento volontario ordinario di cui trattasi, la regolarità dei documenti e la tassa di bollo cui i medesimi vanno soggetti, dovranno essere applicate le disposizioni contenute nel capo XXI del regolamento sul reclutamento e nel capo XIV della istruzione complementare al regolamento stesso, tenute presenti le modificazioni state apportate al § 419 di detto capo con l'*Atto* n. 204 del 1890.

6. I militari della leva in corso i quali intendano di valersi della concessione fatta loro colla presente circolare, dovranno presentare il foglio di congedo illimitato provvisorio di 1ª categoria ed i documenti di cui alle lettere *c) d) e)* del § 700 del regolamento sul reclutamento.

7. I comandanti dei reggimenti di cavalleria, non appena avranno proceduto all'arruolamento di volontari ordinari o all'ammissione volontaria in servizio degli inscritti della leva in corso, avranno obbligo di fare ai distretti militari le comunicazioni di cui al § 727 (secondo comma) del regolamento sul reclutamento.

8. I comandanti medesimi provvederanno perchè sulla matricola dei giovani che contrassero l'arruolamento volontario ordinario sia inscritta la seguente variazione:

Soldato volontario nel . . . ascritto alla 1ª categoria classe 18. . . col a ferma di anni tre a senso dell'art. 3 della legge 28 giugno 1891 n. 316.

E sulla matricola dei militari appartenenti alla leva in corso dovrà essere inscritta, dopo la formula relativa al loro arruolamento come inscritti di leva, la variazione seguente:

Giunto alle armi volontariamente per anticipazione nel reggimento. . . . colla ferma di anni tre a senso della circolare 30 giugno 1891 n. 96.

9. I volontari ordinari, ed i militari di 1ª categoria ammessi volontariamente nell'arma di cavalleria per la ferma di anni tre saranno inviati in congedo illimitato con gli uomini della loro classe vincolati a tale ferma.

Roma, 18 luglio 1891.

Il Ministro
PELLOUX.

BOLLETTINO N. 28

SULLO STATO SANITARIO DEL BESTIAME NEL REGNO D'ITALIA
dal dì 6 al 12 di luglio 1891

Regione I. — Piemonte.

Torino — Carbonchio: 2 letali, a Torino e Villar Pellice.
Alessandria — Febbre aftosa: 420 bovini in 8 stalle, a Tortona; 8, a Solero.

Regione II. — Lombardia.

Pavia — Carbonchio: 1, a Codevilla.
Febbre aftosa: 484 bovini in 25 stalle, a Dorno, Garlasco, Groppello, Vigevano, Zerbolò.
Milano — Id.: 100, a Codogno; 8, a Cusago.
Sondrio — Id.: 8, a Montagna.
Bergamo — Id.: 62, a Gandellino e Bondione.
Brescia — Id.: vari casi, a Travagliato e Pezzaze.
Carbonchio: 1 bovino, morto, a Virle.
Tifo petecchiale dei suini: vari casi letali, a Manerbio.
Cremona — Id.: 2 letali, a Cremona e Piadena.
Febbre aftosa: 2, a Grontardo.
Affezione morvofarcinosa: 3, a Corte de' Frati.
Mantova — Id.: 1, a Viadana.
Tifo petecchiale dei suini: 5 letali, a Viadana.
Carbonchio sintomatico: 2 letali, a Magnacavallo.

Regione III. — Veneto.

Belluno — Carbonchio: 4 bovini, morti, a S. Pietro in Comelico Inferiore.
Padova — Affezione morvofarcinosa: 3 con due morti, a Stanghella.

Regione V. — Emilia.

Piacenza — Febbre aftosa: 51 bovini in 2 stalle, a Gottolengo e Gragnano; 2, a Pianello.
Affezione morvofarcinosa: 2 letali a S. Antonio.
Reggio — Id.: 1 letale, a Rubiera.
Forme tifose dei bovini: 16, con 8 morti, a Vetto.
Tifo petecchiale dei suini: 1 letale, a Casalgrande.
Modena — Id.: 11 letali, a Modena, Fiorano e Spilamberto.
Affezione morvofarcinosa: 1 letale, a Sassuolo.
Ravenna — Id.: 1, a Ravenna (abbattuto).

Regione VI. — Marche ed Umbria.

Ancona — Tifo petecchiale dei suini: 3 letali, a Staffolo.
Carbonchio: 1 bovino, morto, a Serra de' Conti.
Macerata — Scabbie degli ovini: 1 mandra, a Visso.
Tifo petecchiale dei suini: 8, a Camerino.
Ascoli — Carbonchio: 1 bovino, morto, a S. Elpidio.
Perugia — Agalassia contagiosa degli ovini: 8, a Poggiodomo.

Regione VII. — Toscana.

Pisa — Carbonchio: 1 bovini, morto, a Campiglia.
Arezzo — Tifo petecchiale dei suini: 1 letale, a Castiglion Fiorentino.

Regione VIII. — Lazio.

Roma — Febbre aftosa: 5 bovini, a Roma.
Zoppina dei bovini: 150 in 2 mandre, a Cervetri.
Scabbie degli ovini: una mandra di 1000 capi, a Poli.
Affezione morvofarcinosa: 12, a Roma.
Carbonchio: 1 bovino, morto, a Roma.

Regione IX. — Meridionale Adriatica.

Aquila — Scabbie degli ovini: diffusa a Campotosto e Cittaducale.
Lecce — Affezione morvofarcinosa: 1, a Campi.

Regione X. — Meridionale Mediterranea.

Caserta — Febbre aftosa: 88 bovini e 11 suini, a Pontelatone, Piana di Caiazzo e Grazzanise.
Affezione morvofarcinosa: 1, a Maddaloni.
Carbonchio sintomatico: 6 bovini con 4 morti, a Sessa Aurunca.
Barbone bufalino: 2 letali, a S. Gregorio.
Agalassia contagiosa degli ovini: 100, a Capua.
Benevento — Tifo petecchiale dei suini: 10 con due morti, a Buonalbergo.
Potenza — Id.: 3, a Castelgrande.
Reggio — Id.: epizoozia, con una ventina di morti, a Bova.

Regione XI. — Sicilia.

Catania — Carbonchio: 1 bovino, a Catania.
Siracusa — Id.: 24, a Giarratana.

Roma, addì 24 luglio 1891.
Dal Ministero dell'Interno

Il Direttore della Sanità Pubblica
L. Pagliani.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avvisi.

Si rende noto che l'Amministrazione postale del Portogallo ha sospeso l'emissione per parte dei propri uffizi, dei vaglia internazionali a cominciare dal 21 luglio 1891.

Dall'Italia continueranno però ad essere tratti vaglia sul Portogallo alle condizioni stesse che per lo passato.

È interrotta la linea fra Moulmein (Birmania) e Bangkok (Siam); perdurando la interruzione fra Bangkok e Saigon (Cocincina) i telegrammi pel Siam possono solo spedirsi per posta da Rangoon.

Interdizione linguaggio convenuto col Chili non concerne gli uffizi di Iquique e Antofagasta nè quelli al nord di Antofagasta, nondimeno i telegrammi si accettano a rischio dei mittenti.

Roma, 28 luglio 1891.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 29 luglio 1891.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA Massima	Minima
			delle 24 ore precedenti	
Belluno	1/4 coperto	—	26 8	17 8
Domodossola	coperto	—	27 0	17 0
Milano	coperto	—	30 9	19 8
Verona	coperto	—	30 0	20 8
Venezia	sereno	calmo	27 9	19 8
Torino	coperto	—	27 5	18 9
Alessandria	coperto	—	28 7	19 7
Parma	1/4 coperto	—	30 0	20 3
Modena	1/4 sereno	—	30 9	21 1
Genova	3/4 coperto	mosso	25 3	21 3
Forlì	1/2 coperto	—	30 6	21 2
Pesaro	1/2 coperto	calmo	29 6	18 3
Porto Maurizio	3/4 coperto	calmo	27 2	19 5
Firenze	3/4 coperto	—	30 6	18 7
Urbino	coperto	—	28 5	17 6
Ancona	1/4 coperto	—	28 8	22 0
Livorno	1/4 coperto	calmo	29 6	20 0
Perugia	sereno	—	29 5	17 5
Camerino	1/4 coperto	—	28 6	20 0
Chieti	sereno	—	29 0	11 8
Aquila	sereno	—	28 2	16 0
Roma	sereno	—	29 8	16 0
Agnone	sereno	—	27 5	17 6
Foggia	sereno	—	26 0	21 9
Bari	sereno	calmo	27 2	2[illegible] 8
Napoli	sereno	calmo	27 0	20 6
Potenza	sereno	—	27 1	18 0
Lecce	sereno	—	34 2	19 8
Cosenza	—	—	—	—
Cagliari	nebbioso	calmo	28 5	16 5
Reggio Calabria	sereno	calmo	25 7	21 0
Palermo	sereno	calmo	31 3	16 5
Catania	sereno	legg. mosso	30 3	23 3
Caltanissetta	—	—	—	—
Siracusa	sereno	calmo	31 6	19 9

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano

il dì 29 luglio 1891.

Il barometro è ridotto a zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì 758, 4

Umidità relativa a mezzodì 29

Vento a mezzodì . . . . . Sud moderato.

Cielo . . . . sereno.

Termometro centigrado { Massimo 31°, 2. Minimo 16°, 0.

Pioggia in 24 ore: — —

Li 29 luglio 1891.

Europa pressione bassa intorno Scandinavia, leggermente elevata intorno Golfo Guascogna. Debole depressione Valle Po, Amburgo 755 Biarritz 761

Italia 24 ore: barometro disceso, qualche temporale con leggiera pioggia Nord Ovest.

Temperatura aumentata, venti deboli o calma.

Stamane sereno centro Sud, nuvoloso altrove, scirocco fresco costa tirrenica, venti deboli o calma altrove.

Barometro intorno 761 Sicilia, depresso 757 Valle Padana.

Mare mosso Palmaria, Civitavecchia.

Probabilità: venti freschi meridionali Italia inferiore, settentrionali estremo Nord, temporali Nord, temperatura ancora in aumento.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

LONDRA, 28 — Il pranzo dato dal Lord Mayor alla Mansion House, in onore del Principe di Napoli, fu di 60 coperti.

Il Lord Mayor, dopo avere fatto un brindisi alla Regina Vittoria, che ebbe così sovente cordiale accoglienza in Italia, bevette alla salute del Re e della Regina d'Italia e del Principe di Napoli, dicendo che l'Italia, culla dei conquistatori di Europa, patria della poesia, della letteratura e delle arti, giardino di Europa, è oggetto di entusiasta interesse da parte del popolo inglese.

Questo ammira il paese che conquistò l'indipendenza e l'unità, voto dei suoi poeti e dei suoi patriotti. « Voi, nipote del saggio, abile ed illustre Uomo proclamato primo Re d'Italia; Voi, figlio del Sovrano che desidera la pace e riconosce l'importanza di una potente marina; Voi, figlio del Re e della Regina d'Italia che conquistarono l'affetto di tutti noi; Voi, salutiamo non soltanto come erede della Corona d'Italia, come figlio e nipote di grandi uomini, ma altresì per le vostre qualità personali.

Voi apprendete i doveri reali con un viaggio di studio.

Bevo alla salute del Principe di Napoli in nome della città di Londra che gli fece una cordiale e rispettosa accoglienza ».

Il Principe di Napoli rispose al brindisi alla Regina Vittoria ed ai Sovrani d'Italia, dicendo:

« La vostra accoglienza mi lascierà un'impressione incancellabile.

« Trasmetterò al Re d'Italia le vostre espressioni di simpatia.

« Invito tutti i miei compatriotti presenti a bere alla salute della città di Londra e del Lord Mayor. ».

I due brindisi suscitarono grande entusiasmo fra i convitati.

Seguì quindi in onore del Principe di Napoli alla Mansion House uno splendido ricevimento, a cui parteciparono un gran numero d'invitati, e durante il quale si tenne un concerto eseguito dagli artisti dell'opera italiana di Covent Garden.

Grande animazione.

Il Principe di Napoli fu nominato socio onorario dell'*Army and Navy Club*.

PARIGI, 29. — Una Nota della Compagnia dell'Est dice che l'accidente di Saint Mandé non è dovuto alla rottura del freno, ma al meccanico del treno che urtò l'altro fermo in stazione e che non fece attenzione ai segnali di fermata.

MONTEVIDEO, 29. — La Banca Nazionale della Repubblica dell'Uruguay sospese la conversione della carta-moneta.

COMO, 29 — Proveniente dalla Germania è arrivata a Luino S. A. R. la Duchessa di Genova madre ed è ripartita con battello speciale per Stresa.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 29 luglio 1891

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI In contanti		In liquidazione Fine corrente	In liquidazione Fine prossimo	Prezzi nom.	OSSERVAZIONI
RENDITA 5 0¦0 1.a grida	1 luglio 91	—	—		— —	92,02 1¦2 91 95		— —	ex L. 2,17
RENDITA 5 0¦0 2.a »		—	—	92,10	92 10			— —	
detta 3 0¦0 1.a grida	1 aprile 91	—	—		— —			— —	
detta 3 0¦0 2.a »	»	—	—		— —			— —	
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860¦64	»	—	—		— —			57 —	
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0¦0	»	—	—		— —			98 50	
Prestito R. Blount 5 0¦0	»	—	—		— —			92 50	
» Rothschild	1 giugno 91	—	—		— —			97 60	
								100 75	
Obbl. Municip. e Cred. Fondiario									
Obbl. Municipio di Roma 5 0¦0	1 luglio 91	500	500		— —			443 —1	
» 4 0¦0 1.a Emissione	1 aprile 91	500	500		— —			420 —	
» 4 0¦0 2.a, 3.a, 4.a 5.a e 6.a Emiss.	»	500	500		— —			410 —	
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	»	500	500		— —			477 —	
» » » Banca Nazionale 4 0¦0	»	500	500		— —			480 —	
» » » » » 4 1¦2 0¦0	»	500	500		— —			491 50	
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —	
» » » » Napoli	»	500	500		— —			— —	
Azioni Strade Ferrate									
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 91	500	500		— —			643 - 2	
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			494 —3	
» » » certif. provv.	»	500	500		— —			— —	
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —	
» » Palermo, Mar. Trap. 1a e 2a E.	1 aprile 91	500	500		— —			— —	
» » della Sicilia	1 genna. 90	500	500		— —			— —	
Azioni Banche e Società diverse									
Az. Banca Nazionale	1 genna. 91	1000	750		— —			1300 - 4	
» » Romana	1 luglio 91	1000	1000		— —			1020 - 5	
» » Generale	»	500	350		— —		316 1¦2 313 314	— —6	
» » di Roma	1 genna. 90	500	250		— —			350 —	
» » Tiberina	1 genna. 88	200	200		— —			18 —	
» » Industriale e Commerciale	1 aprile 91	500	500		— —			493 —	
» » » » cert. prov.	»	500	250		— —			490 —	
» Soc. di Credito Mobiliare Italiano	1 luglio 91	500	400		— —		370	— —7	
» » di Credito Meridionale	1 genna 88	500	500		— —			50 —	
» » Romana per l'Illum. a Gaz sta.	1 aprile 91	500	500		— —	783 780		— —	
» » Acqua Marcia	1 luglio 91	500	500		— —		1068 1066	— —8	
» » Italiana per condotte d'acqua	1 genna. 90	500	500		— —		185 180 176	— —	
» » Immobiliare	1 genn. 91	500	500		— —	201 199		— —9	
» » dei Molini e Magaz. Generali	1 luglio 90	250	250		— —			98 —	
» » Telefoni ed App. Elettriche	1 genna. 89	100	100		— —			— —	
» » Generale per l'Illuminazione	1 genna. 90	500	500		— —			216 —	
» » Anonima Tramway Omnibus	»	125	125		— —	80 78	80 78	— —	
» » Fondiaria Italiana	1 genna. 89	150	150		— —			8 —	
» » della Min. e Fond. Antimonio	1 aprile 90	250	250		— —			— —	
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —	
» » Navigazione Generale Italiana	1 genna. 90	500	500		— —			290 —10	
» » Metallurgica Italiana	»	500	500		— —			180 —	
» » della Piccola Borsa di Roma	1 giugno 91	250	250		— —			230 —	
» » Cautchouc	1 genna. 90	200	200		— —			55 —	
» » An. Piemontese di Elettricità	1 genna. 91	250	75		— —			— —	
Azioni Società Assicurazioni									
Az. Fondiarie Incendi	1 genna. 90	100	100		— —			70	
» Fondiarie Vita	»	250	125		— —			220	
Obbligazioni diverse									
Obbl. Ferroviarie 3 0¦0 Emiss. 1887-88-89	1 genn. 91	500	500		— —			283 50 11	
» » Tunisi Goletta 4 0¦0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —	
» Strade Ferrate del Tirreno	»	500	500		— —			450 —	
» Soc. Immobiliare	1 aprile 91	500	500		— —			400 50	
» » » 4 0¦0	»	250	250		— —			160 -	
» » Acqua Marcia	»	500	500		— —			— —	
» » SS. FF. Meridionali	»	500	500		— —			— —	
» » FF. Pontebba Alta Italia	1 genn. 91	500	500		— —			— —	
» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0¦0	1 aprile 91	500	500		— —			— —	
» » FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro)	»	300	300		— —			— —	
» » » » » » II »	1 genn. 91	300	300		— —			— —	
» » FF. Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —	
» » Ferr. Napoli-Ottajano (5 oro)	»	250	250		— —			— —	
Buoni Meridionali 5 0¦0	»	500	500		— —			— —	
Titoli a Quotazione Speciale									
Rendita Austriaca 4 0¦0 (oro)	»	—	—		— —			— —	
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 aprile 91	25	25		— —			— —	

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno 28 luglio 1891:

Consolidato 5 0¦0 . . . L. 92 328
Consolidato 5 0¦0 senza la cedola del semestre in corso . . . » 90 1¦8
Consolidato 3 0¦0 nominale . . . » 58 925
Consolidato 3 0¦0 senza cedola, nominale . . . » 57 632

V. TROCCHI Presidente.

1) Ex £. 12,50. — 2) Ex £. 23,50. — 3) Ex £. 12,50. — 4) Ex £. 28 — 5) Ex £. 25. — 6) Ex £ 7,35. — 7) Ex £. 12. — 7) Ex £. 12,50. — 8) Ex acc. div. £. 10 — 10) Ex £. 7,50. — 11) Ex £. 6,33.

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	101 07 1¦2
	Parigi	Cheques	»	»	101 87 1¦2
3 1¦2	Londra	90 giorni	»	»	25 52
	»	Cheques	»	»	»
	Vienna, Trieste	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Cheques	»	»	»

Risposta dei premi . . . 29 Luglio
Prezzi di compensazione . . . 29 Luglio
Compensazione . . . 30 »
Liquidazione . . . 31 »

Sconto di Banca 6 0¦0. Interessi sulle anticipazioni »

Il Sindaco: MARIO BONELLI.

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE LUGLIO 1891

Rendita 5 0¦0	92 10
» 3 0¦0	57 —
Obbl. Beni Eccles. 5 0¦0	93 70
Prest. Rothschild 5 0¦0	100 75
Obb. città di Roma 4 0¦0	420 —
» Cred. Fondiario Banco Spirito	477 —
» Cred. Fondiario Banca Nazion.	480 —
» Cred. Fondiario Ban. Naz. 4 1¦2 0¦0	492 —
Az. Fer. Meridionali	640 —
» » Mediterranee	500 —
» » » certif	490 —
» Banca Nazionale	1330 —
» » Romana	1020 —
» » Generale	320 —
Az. Banco di Roma	395 —
» Banca Tiberina	25 —
» » Ind. e Com.	495 —
» » » Certif.	490 —
» Soc. Cred. Mobil.	375 —
» » » Merid.	50 —
» » Gas stampigl.	785 —
» » Acqua Marcia st.	1075 —
» » Condot. d'ac.	210 —
» » Gen. Illumin.	220 —
» » Tramway Om.	90 —
» » » cert. prov.	85 —
» » Molini e Magaz. Gen.	100 —
» » Immobiliare	200 —
» » Fond. Italiana	10 —
Az. Soc. Min. Antim.	— —
» » Mat. Later.	225 —
» » Navig. Gen Italiana	290 —
» » Metallurgic. Italiana	210 —
» » della Piccola Borsa	250 —
» » Fondiar. Incendi	75 —
» » Fond. Vita	225 —
» » Caoutchouc	60 —
Obbl. Soc. Imm. 5 0¦0	410 —
» » » 4 0¦0	170 —
» » Ferroviarie	300 —
» Fs. Napoli-Ottajano	245 —

TURINO RAFFAELE, *Gerente* — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*.